

Corte di giustizia

(Settembre 2011 – Dicembre 2011)

[Corte di Giustizia \(Terza Sezione\), sent. 22 settembre 2011, causa C-244/10 e C-245/10, C-104/10, Mesopotamia Broadcast A/S METV e Roj TV A/S c. Bundesrepublik Deutschland](#)

Rinvio pregiudiziale

Le domande di pronuncia pregiudiziale in oggetto vertevano sull'interpretazione della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE. Le domande erano state presentate nell'ambito della controversia che vede opposte due società danesi, la Mesopotamia Broadcast A/S METV e la Roj TV A/S, alla Repubblica federale di Germania riguardo alla decisione di divieto dell'attività in ragione della natura delle trasmissioni televisive prodotte da tali società.

Il Bundesverwaltungsgericht aveva vietato alla società Mesopotamia Broadcast di svolgere qualsiasi attività in Germania in quanto, attraverso la Roj TV, produceva trasmissioni contrarie al principio della comprensione tra popoli. Riproducendo trasmissioni in cui si sostiene il ricorso del PKK ad unità di guerriglia ed ad attentati, la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV contribuirebbero ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi ed i Curdi che vivono in Germania. I giudici europei interpretano la nozione d'incitamento all'odio sancita dalla direttiva 89/552/CEE come avente lo scopo di prevenire qualsiasi ideologia non rispettosa dei valori umani. Mediante la nozione di "incitamento all'odio", infatti, la direttiva intende prevenire qualsiasi ideologia irrispettosa dei valori umani, segnatamente iniziative che praticano l'apologia della violenza con atti terroristici contro una comunità determinata di persone. Più chiaramente accertato che la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV contribuiscono ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi e i Curdi che vivono in Germania, esse arrecano un pregiudizio alla comprensione fra i popoli, ponendo in atto un comportamento qualificabile come "incitamento all'odio" secondo la direttiva sopra menzionata.

La Corte sottolinea, però, che soltanto le autorità danesi sono competenti a verificare se un comportamento costituisca effettivamente un incitamento all'odio ed a vigilare affinché le trasmissioni della Roj TV non contengano un incitamento del genere.

Infine, i giudici europei ricordano che gli Stati membri possono adottare normative che perseguono un obiettivo di ordine pubblico senza vertere specificamente sulla diffusione e sulla distribuzione dei programmi. Malgrado ciò gli Stati membri non sono autorizzati ad impedire la ricezione sul loro territorio di programmi provenienti da un altro Stato membro.

(Erik Longo)

[Tribunale di Primo grado \(Sesta Sezione\), sent. 12 ottobre 2011, causa T-224/10, Association belge des consommateurs test-achats ASBL c. Commissione](#)

Ricorso per annullamento

Un'associazione belga di tutela dei consumatori chiede al Tribunale l'annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune una

concentrazione nel settore dell'energia elettrica e ha respinto la richiesta delle autorità belghe di rinvio parziale del caso. Secondo il Tribunale, poiché i soggetti rappresentati dalla ricorrente sono toccati dalla decisione di autorizzazione della Commissione solo in quanto astrattamente consumatori di energia, e non direttamente e individualmente, il ricorso dinanzi al Tribunale è irricevibile nella parte in cui è contestata la sostanza della decisione. Tuttavia, poiché l'associazione dispone del diritto procedurale di essere sentita nell'ambito del procedimento amministrativo che si svolge davanti alla Commissione, essa può impugnare la decisione della Commissione qualora ritenga che tale diritto procedurale sia stato leso da quest'ultima. E il Tribunale può verificare se tale lesione si sia in effetti verificata. Nel caso di specie però, la ricorrente non risulta che avesse presentato una richiesta valida di essere sentita durante il procedimento amministrativo che ha portato alla decisione di autorizzazione della concentrazione: pertanto il ricorso è irricevibile anche sotto questo aspetto. Quanto al ricorso contro la decisione di negare il rinvio del caso, è anch'esso giudicato irricevibile per la circostanza che l'obiettivo di un ricorso di annullamento davanti a un giudice dell'Unione deve essere quello di garantire il rispetto di quest'ultimo e non quello di rivendicare diritti procedurali più ampi che sono eventualmente garantiti nel sistema nazionale, come viceversa risulta essersi verificato in questo caso. (Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sent. 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Brüstle
Rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia, chiamata a interpretare la direttiva 98/44/CE, preliminarmente precisa con riferimento alla nozione di «embrione umano», di cui all'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, che sebbene la definizione dell'embrione umano costituisca un tema sociale particolarmente delicato in numerosi Stati membri, contrassegnato dalla diversità dei loro valori e delle loro tradizioni, la Corte non è chiamata, con il rinvio pregiudiziale, ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma deve limitarsi ad un'interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva. La Corte con ciò evidenzia che la nozione di «embrione umano» nella direttiva 98/44/CE è nozione autonoma per cui la «determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione va operata tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte». Secondo la Corte, dal contesto e dallo scopo della direttiva emerge che il legislatore dell'Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Di conseguenza, la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio: sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.

La ricerca scientifica che implichi l'utilizzazione di embrioni umani non può ottenere la protezione del diritto dei brevetti. Tuttavia, la brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali non è vietata dalla direttiva, nel caso riguardi l'utilizzazione a fini terapeutici o diagnostici che si applicano e che sono utili all'embrione umano (ad esempio, per correggere una malformazione e migliorare le sue prospettive di vita).

(Giulia Tiberi)

[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sent. 25 ottobre 2011, causa C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising GmbHc. X; Olivier Martinez,Robert Martinezc. MGN Limited](#)

Rinvio pregiudiziale

Le due cause riunite riguardano due casi di tutela contro la diffamazione via internet. Nel primo caso un uomo domiciliato in Germania, e condannato nel 1993 per l'uccisione di un attore famoso, aveva intimato una società austriaca, titolare di un portale internet, di non pubblicare più informazioni che riguardavano l'omicidio riportando il suo nome per intero. Il secondo caso riguarda invece un caso di cronaca rosa accaduto nel 2008. Nel sito Internet del quotidiano britannico era apparso un testo redatto in lingua inglese, datato 3 febbraio 2008 ed intitolato «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez». Nel sito venivano anche riportati i dettagli relativi al loro incontro. Olivier Martinez e il padre, lamentando violazioni alla loro vita privata e al diritto all'immagine, e perciò agivano in giudizio, in Francia, contro la società inglese editrice del giornale. In entrambi le cause le due società convenute contestavano l'incompetenza territoriale dei tribunali aditi in ragione del fatto che non sussisterebbe un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete in Austria o nel Regno Unito e il presunto danno sul territorio tedesco o francese.

I giudici europei partono anzitutto dalla constatazione che la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all'ubiquità di detti contenuti. Questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo. Pertanto, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi.

In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Tuttavia, chiarisce la Corte, il prestatore di un servizio del commercio elettronico, cui si applica la direttiva 2000/31/CE, («direttiva sul commercio elettronico»), non può essere assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

(Erik Longo)

[Conclusioni dell'Avv. gen. P. Mengozzi, 27 ottobre 2011, causa C-495/10, Dutruieux](#)

Rinvio pregiudiziale

Il Conseil d'Etat francese – investito dal ricorso per cassazione di una struttura ospedaliera pubblica (CHU) contro la decisione di condanna al risarcimento del giudice amministrativo d'appello – è stato chiamato ad esprimersi sull'applicabilità nella causa *a quo* della sua giurisprudenza sul riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno cagionato (pur in assenza di colpa) ad un paziente in ragione del malfunzionamento di un apparecchio

utilizzato dalla struttura ospedaliera stessa (un materasso riscaldato che procurò serie ustioni ad un paziente ivi ricoverato).

La ricorrente (struttura ospedaliera pubblica) ritiene, infatti, che la direttiva 85/374/CE osti alla chiamata in causa del servizio pubblico ospedaliero – in assenza di sua colpa – per le sole conseguenze dannose del malfunzionamento degli apparecchi sanitari utilizzati poiché solo il produttore del materiale difettoso dovrebbe essere ritenuto responsabile. E ciò, contro una consolidata giurisprudenza del Conseil d'Etat che, invece, riconosce al paziente un tale diritto, sulla base di un fondamento specifico (e distinto dal regime previsto da detta direttiva).

Il Conseil d'Etat solleva un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte sull'interpretazione dell'art. 13 della direttiva 85/374 ed, in particolare, si chiede se la direttiva limiti la possibilità degli Stati di definire la responsabilità di persone che utilizzino apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una prestazione di servizi, causando in tal modo (ma pur senza colpa) danni al destinatario della prestazione.

L'avvocato generale, dopo un'attenta disamina della normativa prevista da detta direttiva, osserva che, nella causa principale, solo l'applicazione di un regime nazionale di responsabilità del prestatore di servizi consentirebbe di garantire al paziente un diritto al risarcimento per le ustioni cagionate dal materasso difettoso. Infatti, poiché il danno è intervenuto nel corso di un intervento chirurgico praticato il 3 ottobre 2000, l'azione contro il «produttore» del materasso difettoso, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva stessa, sarebbe prescritta. Inoltre, sulla scorta del precedente *Moteurs Leroy Somer*, la Corte dovrebbe ritenere che il risarcimento, ad opera del prestatore di servizi, dei danni cagionati da un prodotto difettoso utilizzato nell'ambito della sua prestazione di servizi esula dai punti disciplinati dalla direttiva 85/374. Di conseguenza, tale direttiva non osta all'eventualità che uno Stato membro preveda un regime di responsabilità ulteriore rispetto a quello instaurato dalla direttiva stessa, che consenta di chiamare in causa la responsabilità del CHU, quale prestatore di servizi nell'ambito dei quali è stato utilizzato un materasso difettoso. Ciò, fatta però salva la possibilità di attuare il regime previsto sulla base della direttiva 85/374 nei confronti del produttore.

Inoltre, a scanso di equivoci, l'avv. gen. esamina anche la base giuridica sulla quale un tale diritto al risarcimento è fondato. Egli osserva che fondare un regime di responsabilità sul malfunzionamento di un prodotto equivale a fondare tale regime sul difetto del prodotto stesso, il che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Tale regime di responsabilità non può quindi essere considerato come basato su un fondamento diverso da quello su cui si basa il regime instaurato dalla direttiva 85/374. Di tale considerazione – avverte l'avv. gen. – deve tener conto la Corte nella delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 13 della direttiva poiché vi è il rischio che la direttiva 85/374 escluda così l'attuazione di un regime di responsabilità basato sul mero malfunzionamento di tali prodotti ed apparecchi.

(Sara Lorenzon)

[Corte di Giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 29 ottobre 2011, causa C- 187/10, Unal](#)

Rinvio pregiudiziale

Il giudice *a quo* (Raad van State) si interroga sull'applicabilità della giurisprudenza *Altun* (sentenza 18 dicembre 2008, causa C-337/07) alle conseguenze della revoca con effetto retroattivo del permesso di soggiorno accordato ad un lavoratore turco sulla base dell'Accordo di associazione fra CEE e Turchia – approvato e confermato con decisione

del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE – fermo restando che, nel caso *sub iudice*, il ricorrente non si è reso colpevole di alcun comportamento fraudolento.

In seguito ad una decisione della competente autorità amministrativa olandese, il 2 settembre 2004 il ricorrente sig. Unal – cittadino turco – ottiene un permesso di soggiorno a tempo determinato al fine di soggiornare «presso la sua compagna A.M. De Sousa van der Molen». Su tale permesso era anche apposta l'annotazione «lavoro liberamente autorizzato; permesso di lavoro non richiesto». Il permesso viene prorogato di volta in volta fino al 1 marzo 2009. Tuttavia, il 4 giugno 2007 il sig. Unal ha presentato una domanda di modifica della condizione posta al suo permesso «per il soggiorno presso la sua compagna A.M. de Sousa van der Molen» da sostituirsi con «soggiorno prolungato». Ritenendo che la relazione tra il sig. Unal e la sua compagna fosse terminata il 2 aprile 2007, lo Staatssecretaris ha respinto tale domanda poiché il sig. Unal non soddisfaceva più le condizioni derivanti dalla restrizione a cui era assoggettato il suo permesso di soggiorno a tempo determinato. Di conseguenza, il suo permesso di soggiorno gli è stato revocato con effetto retroattivo al 2 aprile 2007. Contro tale decisione il ricorrente propone ricorso.

Il Raad van State sospende il giudizio *a quo* e solleva una questione pregiudiziale davanti alla Corte per acclarare se «l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 [decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'Accordo di associazione cit.] in combinato disposto, in particolare, con il principio della certezza del diritto, vieti alle competenti autorità nazionali di revocare, dopo lo scadere del termine di un anno di cui al citato art. 6, n. 1 il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del permesso di soggiorno».

La Corte ha preliminarmente rilevato che la decisione n. 1/80 non incide in alcun modo sul potere degli Stati membri di negare ad un cittadino turco il diritto di recarsi nel loro territorio e di occuparvi un primo impiego in qualità di lavoratore dipendente. Tuttavia, l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non può essere interpretato in modo da consentire ad uno Stato membro di modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, privando un lavoratore, autorizzato ad entrare nel suo territorio e che vi ha legalmente esercitato un'attività economica reale ed effettiva ininterrottamente per oltre un anno alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, della possibilità di fruire dei diritti che i tre capoversi di detta disposizione gli attribuiscono. Infatti, una siffatta interpretazione avrebbe l'effetto di svuotare di contenuto la decisione n. 1/80, privandola di ogni effetto utile.

Conseguentemente, non riconoscere che il sig. Unal abbia beneficiato nei Paesi Bassi di un regolare impiego da oltre un anno sarebbe contrario alla certezza del diritto ed al principio generale del rispetto dei diritti acquisiti sancito dalla giurisprudenza della Corte. L'art. 6. 1 della cit. decisione, dunque, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.

(Sara Lorenzon)

[Corte di Giustizia \(Terza Sezione\), sent. 24 novembre 2011, causa C-70/10, Scarlet Extended SAC. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL \(SABAM\), Rinvio pregiudiziale](#)

Nel 2004, la SABAM (*Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs*) citava la Scarlet (fornitore di accesso ad Internet) dinanzi al presidente del Tribunal de première instance de Bruxelles sostenendo che nella sua qualità di fornitore di accesso ad internet tale società consentiva ai propri utenti di utilizzare programmi "peer to peer" per il download di musica. Secondo la SABAM Scarlet si trovava nella situazione ideale per adottare misure volte a far cessare le violazioni del diritto d'autore commesse dai suoi clienti.

A tale proposito la SABAM chiedeva, anzitutto, che venisse riconosciuta la violazione dei diritti d'autore sulle opere musicali appartenenti al suo repertorio, in particolare dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, dovuta allo scambio non autorizzato di file musicali. Essa domandava inoltre che la Scarlet fosse condannata a far cessare tali violazioni rendendo impossibile o bloccando qualsiasi forma di invio o di ricezione da parte dei suoi clienti, mediante programmi "peer to peer", senza autorizzazione dei titolari dei diritti, di file contenenti un'opera musicale, pretendendo infine che la Scarlet le comunicasse la descrizione delle misure che intendeva applicare per ottemperare all'emananda sentenza, a pena di ammenda.

Secondo i giudici europei l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non è rispettosa dell'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d'autore, e, dall'altro, quella della libertà d'impresa, appannaggio di operatori come i fornitori di accesso ad internet. Un'ingiunzione di questo genere, sempre secondo la Corte, causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa del fornitore in questione, poiché lo obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose.

(Erik Longo)

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sent. 6 dicembre 2011, causa C-329/11, Alexandre Achughbaban

Rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulla disciplina nazionale in tema di immigrazione, seguendo il precedente *El Dridi*. La normativa francese viene considerata in contrasto con la direttiva 2008/11 recante norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La disciplina francese prevede per lo straniero irregolare la pena della reclusione di un anno ed una ammenda di 3.750 euro. La Corte considera tale normativa non compatibile con la direttiva, dal momento che per la direttiva allo straniero deve essere applicata, in via prioritaria la procedura di rimpatrio. Invece anteporre alla decisione di rimpatrio un procedimento penale, eventualmente seguito dalla reclusione, ritarda l'allontanamento e come tale si pone in contrasto con le finalità della direttiva.

(Laura Cappuccio)

Tribunale di Primo grado (Quarta sezione), sent. 7 dicembre 2011, causa T-562/10, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH c. Consiglio

Ricorso per annullamento

La ricorrente impugna il regolamento CE del Consiglio n. 423/2007 contenente misure restrittive contro l'Iran finalizzate a impedire la proliferazione nucleare e che dispone nei suoi confronti il congelamento dei capitali, chiedendone l'annullamento per la parte che la riguarda. Essa, infatti, denuncia una violazione, da parte del Consiglio, dell'obbligo di motivazione, una lesione dei suoi diritti di difesa, alla tutela giurisdizionale effettiva e di proprietà, nonché una lesione del principio di proporzionalità. Il Tribunale conclude che il Consiglio *sembra* aver violato l'obbligo di motivazione e, dunque, annulla il regolamento per la parte che riguarda la ricorrente senza esaminare gli altri motivi posti a sostegno del ricorso. Poiché però non può escludersi che l'imposizione di misure restrittive contro la ricorrente sia comunque giustificata, gli effetti del regolamento sono mantenuti per un periodo di due mesi, per dar modo al Consiglio di rimediare all'obbligo di motivazione, riconfermando il nominativo della ricorrente fra i destinatari della misura, senza al contempo pregiudicare l'efficacia della misura stessa.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sent. 8 dicembre 2011, causa C- 272/09 P, KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA c. Commissione
Impugnazione di sentenza del Tribunale di primo grado

Impugnata è una sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta delle ricorrenti di annullamento o di riduzione delle ammende loro inflitte dalla Commissione per il fatto di aver costituito un'intesa vietata e, dunque, per aver violato le regole in materia di concorrenza. Secondo le ricorrenti, infatti, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente l'impatto concreto dell'intesa né le dimensioni del settore in cui essa aveva operato e quindi avrebbe fissato in modo erroneo l'importo dell'ammenda, senza neppure considerare le circostanze attenuanti, e avrebbe violato un suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. La Corte di giustizia giudica infondati (o irricevibili) tutti i motivi del ricorso. In particolare, in relazione alla presunta lesione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, dopo aver ripercorso tutta la sua giurisprudenza in materia di controllo di adeguatezza delle sanzioni inflitte dalla Commissione, così come di controllo giurisdizionale delle motivazioni adottate dalla Commissione a giustificazione delle proprie decisioni, essa comunque sottolinea che il giudizio di legittimità e di merito del giudice – che deve essere approfondito tanto in fatto quanto in diritto, senza potersi arrestare dinanzi al potere discrezionale della Commissione – non può svolgersi d'ufficio, ma è basato sul principio del contraddittorio, cosicché spetta ai ricorrenti motivare il ricorso e addurre elementi di prova a sostegno della propria motivazione. Un tale meccanismo non può considerarsi contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 47 della Carta.
(Marilena Gennusa)

Corte di giustizia (Prima Sezione), sent. 8 dicembre 2011, causa C-371/08, Nural Ziebell c. Laden Baden-Württemberg
Rinvio pregiudiziale

La questione pregiudiziale ha ad oggetto l'interpretazione di alcune norme dell'Accordo di associazione CEE-Turchia in materia di libera circolazione dei lavoratori e della Direttiva 2004/38 che garantisce la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e li protegge da

provvedimenti che ne dispongono l'allontanamento. In particolare: la tutela predisposta da quest'ultima può estendersi anche ai lavoratori turchi grazie all'accordo di associazione? Secondo la Corte, sebbene i principi del Trattato UE in materia di libera circolazione dei lavoratori – così come gli atti di diritto derivato approvati per dare loro attuazione – vadano applicati, nei limiti del possibile, per analogia anche ai cittadini turchi in virtù dell'accordo di associazione, il regime di tutela di cui godono i cittadini europei contro decisioni di allontanamento non può essere trasposto ai cittadini turchi, per il fatto che l'accordo di associazione persegue una finalità esclusivamente economica (il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche fra le parti contraenti mediante, anche, la libera circolazione dei lavoratori), mentre la direttiva 2004/38 non persegue uno scopo meramente economico ma ha il fine di rafforzare il diritto di circolare e soggiornare dei cittadini europei, istituendo un sistema di tutela nei loro confronti particolarmente elevato. Quest'ultima, infatti, si basa sull'idea di cittadinanza e «la nozione stessa di cittadinanza, riconducibile al solo fatto che una persona posseda la nazionalità di uno Stato membro, ad esclusione della qualità di lavoratore, e che, secondo una giurisprudenza della Corte, è destinata ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, è tipica del diritto dell'Unione allo stato attuale del suo sviluppo e giustifica il riconoscimento a vantaggio dei soli cittadini dell'Unione di garanzie notevolmente rafforzate per quanto attiene all'allontanamento».

(Marilena Gennusa)